



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

Anno IV Dicembre 2015 n. 46

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI
EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

Con questo numero si chiude il quarto anno di pubblicazioni di RLSNEWS, con il quale abbiamo cercato di stare vicino e sostenere, nel loro impegno, le migliaia di rappresentanti alla sicurezza che la nostra Organizzazione ha in altrettanti posti di lavoro e territori.

*Sono poco meno di 100.000 email che la UIL ha inviato - direttamente a voi - perché il vostro lavoro (insostituibile), va oltre la grande famiglia UIL, perché vuole essere la tutela e il sostegno di tutti i lavoratori e lavoratrici che devono ancora combattere la prima delle battaglie sul lavoro: **IL DIRITTO A NON FARLO IN CAMBIO DELLA PROPRIA SALUTE.***

La crisi economica e le grandi trasformazioni sociali e politiche che stanno investendo anche il nostro Paese non lasciano spazio a facili ottimismo ma una cosa è certa: finché ci saranno uomini e donne come voi, che sui posti di lavoro vigilano e sostengono questa battaglia, il traguardo di un lavoro organizzato e pagato con serietà, dignità e rispetto di chi vi mette a disposizione competenze e volontà, sarà alla nostra portata.

Grazie per quello che fate e BUON LAVORO a tutti
Silvana Roseto

AMIANTO: CREARE CABINA DI REGIA DEL PIANO NAZIONALE AMIANTO

Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, le Associazioni vittime dell'amianto AFEVA e AIEA, e l'ANMIL scrivono al Presidente del Consiglio Renzi, ai Ministri Lorenzin, Galletti e Poletti, ai Presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso, al Presidente della Commissione Infortuni del Senato Camilla Fabbri e ai Presidenti dell'ANCI e delle Regioni Fassino e Chiamparino, per chiedere che nella nuova Legge di Stabilità sia prevista la creazione della Cabina di regia del Piano Nazionale Amianto a Palazzo Chigi.

Fonte UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=6030

CAMPAGNA REACH 2018

La Confederazione Europea dei Sindacati (CES) insieme all'Agenzia Europea sulle Sostanze Chimiche (ECHA), nell'ambito dell'attuazione complessiva del Regolamento REACH, ha lanciato una Campagna informativa.


Fonte UIL

[Leggi la circolare in pdf](#) [Scarica l'opuscolo](#)

ROSETO: CONTINUA L'AUMENTO DEGLI INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO - SERVE UNO SFORZO CORALE PIÙ INCISIVO PER PREVENZIONE E SICUREZZA

“E' uno stillicidio che deve essere frenato, perché il lavoro va difeso e sostenuto in quanto sinonimo di vita migliore e non di rischio di morte.” E' il commento della Segretaria Confederale UIL Silvana Roseto in relazione ai dati diffusi sino al mese di ottobre dall'Inail che fotografano un drammatico aumento degli Infortuni Mortali sul Lavoro.

“Se le proiezioni saranno confermate, il 2015 si rivelerà un anno estremamente tragico, facendo registrare un aumento delle morti di oltre il 15% rispetto al 2014 e, quindi, anziché andare avanti è una vera e propria involuzione. Abbiamo già proposto, nelle sedi deputate, un Piano di Azione teso a frenare questa emergenza, perché si deve agire con rapidità ed efficacia. Come UIL – conclude la Segretaria Confederale – continuiamo lavorare a testa bassa in sinergia con tutti gli attori interessati ed a esortare ad una maggiore incisività, per mettere fine ad una fosca deriva che un Paese avanzato come il nostro non merita.” Roma, 2 dicembre 2015



IL FUTURO DEL LAVORO, I NUOVI RISCHI, LA SICUREZZA: IL CROWDSOURCING

Publicato da Eu-Osha un approfondimento che affronta alcuni tratti probabili o possibili del lavoro del futuro o del lavoro già presente. Velocità, esternalizzazione, necessità di competere e utilizzo di droghe e sostanze, l'intelligenza artificiale.

Un approfondimento che raccoglie tre distinti documenti (in inglese), che cerca di fare il punto sugli sviluppi del mercato del lavoro, sull'arrivo di nuove tecnologie, e su come queste impattano e impatteranno "sulla maniera e sul luogo in cui lavoriamo".

Crowdsourcing

Oggi parliamo del primo dei tre documenti, del testo riguardante il *crowdsourcing*. Quali i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esternalizzazione di mansioni aziendali? Quali i rischi per i lavoratori che si impegnano in tali mansioni?

I rischi sono sia fisici che psicosociali e riguardano sia i lavoratori online che quelli offline.

Per i **lavoratori online**, quotidianamente su computer, smartphone, i rischi fisici sono:

- scarsa ergonomia di postazioni e dispositivi;
- scarsa illuminazione degli ambienti, riscaldamento;
- scadenze serrate e ritmi di lavoro eccessivi;
- sforzi ripetitivi ed eccessivi della vista;
- mal di testa;
- tali rischi possono essere poco considerati anche a causa di una scarsa formazione sulla sicurezza.

Per i **lavoratori offline**, meno associati dall'opinione pubblica al *crowdsourcing*, ma che si occupano spesso di mansioni ad alto rischio come costruzioni, piccola edilizia, auto e taxi, i rischi fisici sono innanzitutto incidenti, infortuni, violenza da parte di clienti, e si amplificano in considerazione di alcune mancanze nella formazione e nella preparazione pratica e normativa alla mansione:

- mancanza di conoscenza o comprensione della normativa pertinente;
- mancanza di chiarezza nelle specifiche di lavoro;
- mancanza di dispositivi di sicurezza e indumenti;
- pressione per completare il lavoro in tempi brevi;
- interruzioni e distrazioni che portano ad errori.
- lunghi orari di lavoro.

Stress e rischi psicosociali

Quindi i rischi psicosociali. Anche in questo caso sono molte le possibilità di rischio per entrambe le categorie, ma prima di elencarle occorre segnalare ciò che Eu-Osha indica come primario. Ovvero il considerare come nel lavoro in *crowdsourcing* sia raramente applicabile il modello di analisi valutazione e prevenzione basato sul contesto lavorativo. È raramente applicabile in quanto i contesti lavorativi sono solitamente vari, quotidianamente differenti, le situazioni lavorative dipendenti dall'impiego ottenuto, le sedi di lavoro mobili.

Ecco una sintesi dei rischi psicosociali:

- precarietà del lavoro e dei pagamenti;
- feedback continui di datori di lavoro e clienti;
- tempi brevi per lavorare e per accettare il lavoro;
- compenetrazione sovente di lavoro e situazioni di non lavoro;
- pressioni nei casi in cui si svolgano lavori emotivamente impegnativi;
- mancanza di certezza sanitaria e assicurativa in caso di malattia o impossibilità nel lavoro;
- isolamento e confronto con team online;
- sviluppo di abitudini dannose e dipendenze per sostenere il lavoro.

Issues

A questo punto il documento **Eu-Osha** si sofferma su alcune questioni chiave che devono essere risolte nell'ordinamento europeo al fine di inquadrare tali lavori e tali lavoratori e fornire loro la necessaria copertura in leggi e prevenzione.

Le domande interessano argomenti come, lo *status* di tali mansioni: quali i contratti attualmente in uso, le modalità di impiego più diffuse. Quali gli attori generalmente coinvolti, datori, agenzie, provider, piattaforme.

E da qui, chi sono questi lavoratori. Sia online sia offline. **Sono professionisti, autonomi?** E ancora, quali le coperture assicurative, o le responsabilità legali. Cosa accade nel caso di infortunio, o di infortunio *in itinere*. Di chi la responsabilità per un contenuto calunnioso commissionato ma pubblicato quindi da terza persona.

Direttive

Esistono attualmente vuoti normativi sia in Europa che negli Stati Ue. Vuoti da colmare partendo anche dalla direttiva Fixed Term e Lavoro temporaneo (91/383 / CEE).

Vuoti che oltre alla tutela dei lavoratori riguardano contemporaneamente la certificazione e la formazione di tali lavoratori, la tutela dei consumatori e dei clienti e infine la tutela delle imprese e delle Pmi che non utilizzano crowdsourcing e dello stesso mercato del lavoro. Mercato che nel caso in cui la pratica del crowdsourcing non fosse chiara, regolamentata e regolare, potrebbe essere distorto a vantaggio di abitudini irregolari e quindi maggiormente rischiose.

Info:[Eu-Osha il futuro del lavoro, crowdsourcing](#)

[Il futuro del lavoro e nel nuove sfide per la sicurezza](#)

QUINTO RAPPORTO DEL REGISTRO DEI MESOTELIOMI

A oltre 20 anni dalla messa al bando di ogni forma di estrazione, lavorazione, importazione e commercio di amianto, l'Italia è uno dei Paesi più colpiti al mondo dall'epidemia di patologie asbesto-correlate e sta attraversando il periodo di massima incidenza dei casi di mesotelioma, in conseguenza dell'intenso uso del materiale dal secondo dopoguerra fino al 1992 e della lunga latenza della malattia. Lo sottolinea il V Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), il sistema di sorveglianza epidemiologica istituito presso l'Inail, che riporta le informazioni relative a oltre 21mila casi di mesotelioma maligno con una diagnosi compresa tra il 1993 e il 2012, rilevati dalla rete dei suoi Centri operativi regionali (Cor).

L'età media alla diagnosi è di 69,2 anni. Il 93% dei casi registrati risulta a carico della pleura. Sono presenti inoltre 1.392 casi peritoneali (6,5%), mentre 51 e 65 casi rispettivamente riguardano il pericardio e la tunica vaginale del testicolo. Come ricordato anche dal presidente dell'Inail, Massimo De Felice, nel suo intervento di oggi all'Assemblea nazionale sull'amianto, l'età media alla diagnosi è di 69,2 anni senza differenze apprezzabili per genere (70,2 anni nelle donne e 68,8 negli uomini). Fino a 45 anni la malattia è rarissima (solo il 2% del totale dei casi registrati), la percentuale di casi con una età alla diagnosi inferiore a 55 anni è pari invece al 9% del totale, mentre il 36,1% dei soggetti ammalati ha un'età compresa tra 65 e 74 anni.

Due malati su tre sono uomini. Il rapporto tra i casi che riguardano gli uomini per ogni caso di genere femminile è pari a 2,5. Il 71,6% dei 21.463 casi archiviati è infatti di sesso maschile. La percentuale delle donne passa dal 27,5% per i mesoteliomi pleurici a 31,4% e 41,3% rispettivamente per i casi del pericardio e del peritoneo. Il tasso standardizzato di incidenza (casi per 100mila residenti), calcolato sull'insieme delle regioni per le quali la rilevazione dei dati è completa, nel 2011 risulta pari a 3,64 negli uomini e 1,32 nelle donne per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile). Per la sede peritoneale il tasso passa a 0,17 e 0,13 rispettivamente negli uomini e nelle donne, per il pericardio a 0,003 nelle donne, e per la tunica vaginale del testicolo a 0,01. Prendendo in considerazione solo i casi di mesotelioma maligno certo, escludendo quindi quelli possibili e probabili, le stime diminuiscono di circa il 20%.

Il settore più coinvolto è l'edilizia. Le modalità di esposizione all'amianto sono state approfondite per 16.511 casi, pari al 76,9% del totale. Fra questi il 69,5% presenta un'esposizione professionale (certa, probabile, possibile), il 4,8% familiare, il 4,2% ambientale, l'1,6% per un'attività extralavorativa di svago o hobby, mentre resta

improbabile o ignota nel 20% dei casi. Prendendo in considerazione l'intero periodo di osservazione (1993-2012) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti sono l'edilizia (15,2% del totale), l'industria pesante, e in particolare la metalmeccanica (8,3%), la metallurgia (3,9%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,7%), i cantieri navali (6,7%) e l'industria del cemento-amianto (3,1%). Il quadro, comunque, è molto variegato e frazionato, con la presenza di numerosi ambiti produttivi nei quali l'esposizione è avvenuta per la presenza dell'amianto nel luogo di lavoro e non per uso diretto.

Ancora aperte questioni importanti. Nel nuovo Rapporto del ReNaM, realizzato dal dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail, si sottolinea anche che oggi sono disponibili informazioni ampie e solide sull'epidemiologia del mesotelioma maligno, ma rimangono aperte questioni importanti che riguardano la capacità di intervistare rapidamente i soggetti ammalati o i loro familiari, l'uniformità delle procedure di classificazione e codifica, la tempestiva disponibilità presso i Cor delle altre fonti informative necessarie alle verifiche di completezza, come le schede di dimissione ospedaliera, gli archivi di mortalità e i dati prodotti dalle esperienze di registrazione dei tumori.

La sfida è l'estensione della sorveglianza a tutti i tumori. L'estensione delle attività di sorveglianza epidemiologica da parte dei Cor a tutti i tumori di sospetta origine professionale e in particolare ai tumori del polmone, della laringe e dell'ovaio, per i quali recentemente l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha confermato l'evidenza di correlazione causale con l'inalazione di fibre aerodisperse di amianto, è la prossima sfida che il circuito del ReNaM dovrà affrontare per arrivare a rendere disponibili informazioni preziose per la sanità pubblica, la prevenzione e l'efficienza del sistema di tutele, analogamente a quanto già realizzato per la sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno.

SETTORE CALZATURIERO: L'UTILIZZO DELLE MACCHINE IN SICUREZZA

Informazioni sulla tutela della salute e della sicurezza nel settore calzaturiero. Focus sulla sicurezza delle macchine con riferimento alle misure tecniche e organizzative generali e alle indicazioni specifiche per fresatrici e fustellatrici. Fonte impresa sicura

Il sito "Impresa Sicura": l'accesso via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.

Fonte PuntoSicuro

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Buone Prassi - Documento approvato nella seduta del 27 novembre 2013 - Impresa Sicura

Da Olympus

TIZIANO MENDUTO (PUNTOSICURO), IL BENESSERE ORGANIZZATIVO CREA SALUTE, PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA, 13 NOVEMBRE 2015

LE CIRCOLARI DELLA FONDAZIONE STUDI CDL, CIRCOLARE 19/2015 - LE NUOVE "SEMPLIFICAZIONI" IN MATERIA DEL LAVORO DIMISSIONI-DISABILI-SICUREZZA-REGIME SANZIONI [ANALISI DEL DLGS 151/2015]

LUIGI PASTORELLI, IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLE IMPRESE, 4 MAGGIO 2015

FRANCESCO D'OVIDIO, LA NUOVA STAGIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI SUL LAVORO: IL CASO DEL SETTORE TESSILE IN ASIA MERIDIONALE, URBINO, 30 MARZO 2015

VITO SABATELLI, LA SICUREZZA SUL LAVORO FRA NORMATIVA E REALTÀ, 23 MARZO 2015

CONDUTTORI CALDAIE A VAPORE, SUL "PATENTINO" METTE ORDINE IL DECRETO 151/2015

Parte dal *Jobs Act* e si serve del DLgs 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015 l'operazione di ripristino dell'obbligo del "patentino" per chi intende fare il conduttore di caldaie a vapore.

La serie di disposizioni che sin dagli anni 20 regolava l'esercizio di questa attività, fu coinvolta, fra gli anni 2005 e 2010, dai decreti salva-leggi e taglia-leggi voluti per "sfoltere" l'ordinamento giuridico ritenuto ridondante e quindi inutile.

Il disordine e l'incertezza normativa che ne seguirono, portarono a ritenere, da una parte, che l'obbligo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore fosse stato abrogato, dall'altra, che l'obbligo fosse esistente (in quanto mancavano nella passata normativa disposizioni tali da comportare l'abrogazione delle **regole in materia di apparecchi a pressione** e di disciplina del certificato di abilitazione).

Pone fine alla questione il decreto 151/2015 ripristina l'obbligatorietà del certificato di abilitazione, tramite l'introduzione nel **TU 81/08 dell'obbligo formativo** (modifiche all'articolo 73 del TU indicate dal Decreto 151/2015 Capo III, Articolo 20, comma m) relativo all'uso dell'attrezzatura di lavoro "generatore di vapore". Altro merito del decreto semplificazioni è rappresentato dalla previsione, in attesa dell'emanazione del previsto provvedimento che istituirà la nuova abilitazione, dall'aver fatto salva l'applicazione delle disposizioni dei decreti 1 marzo 1974 e 7 febbraio 1979 che, al momento, disciplinano le procedure di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione.

Qui di seguito i **quattro gradi di abilitazione alla conduzione**, richiesti per l'uso del generatore di vapore.

- IV grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore che producono fino a 1 ton/h di vapore;
- III grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore che producono fino a 3 ton/h di vapore;
- II grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore che producono fino a 20 ton/h di vapore;
- I grado: abilita alla conduzione di tutti i generatori di vapore e con qualsiasi ton/h di produzione di vapore.

Fonte Provincia Varese

LAVORO NERO E CAPORALATO, CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA DISEGNO DI LEGGE

Il Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015, nella stessa seduta nella quale ha approvato il decreto preliminare per l'attuazione della direttiva 2014/27/UE, ha approvato un disegno di legge per contrastare il lavoro nero e il caporalato in agricoltura.

Varie le misure previste dal ddl. Per quanto **riguarda il penale** viene introdotto l'obbligo d'arresto in caso di flagranza di reato e analogamente si rende obbligatoria la confisca del prodotto e del profitto del reato. "In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto". Con la possibilità inoltre dell'applicazione della confisca per l'equivalente su altri beni.

Viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'elenco dei reati per i quali è possibile la confisca estesa o allargata. E lo stesso reato (articolo 603 bis Cp) viene inserito anche tra quelli che implicano responsabilità amministrativa in solido da parte degli enti che ne beneficiano.

Per quanto riguarda le **vittime**, queste potranno essere annoverate tra le beneficiarie dell'indennizzo da fondo anti-tratta e per prevenire il fenomeno dello sfruttamento, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni e gli enti addetti verranno annoverati tra i soggetti che potranno aderire alla [Rete del lavoro agricolo di qualità](#).

Infine **l'accoglienza ai lavoratori stagionali**: "le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore".

Fonte Quotidiano Sicurezza

Info: [Consiglio Ministri 13 novembre 2015 Disegno di legge contrasto caporalato Disegno di legge comunicato sito Politiche Agricole](#)

SEGNALETICA STRADALE: IN ITALIANO LA UNI EN 12966

UNI segnala la pubblicazione in italiano della norma europea **UNI EN 12966** sulla segnaletica stradale

La norma, pubblicata dalla commissione tecnica Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, si inserisce nel quadro della **segnaletica verticale** per il traffico stradale e ritira e sostituisce le norme **UNI CEI EN 12966-1:2010**, **UNI CEI EN 12966-2:2005** e **UNI CEI EN 12966-3:2005**. Fornisce le specifiche per due tipi di pannelli a messaggio variabile (VMS): continui e discontinui.

Riferimenti normativi: UNI EN 12966:2015

"Segnaletica verticale per il traffico stradale - Pannelli a messaggio variabile" -Data entrata in vigore : 19 marzo 2015 –

Fonte UNI

Per maggiori informazioni consulta il sito www.uni.com

MARITTIMO, RESPONSABILITÀ STATO BANDIERA DA CLM 2006, DECRETO ESAME PRELIMINARE

Lavoro marittimo. Il Governo ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE](#), relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Convenzione lavoro marittimo

Si tratta dell'applicazione di una direttiva che riporta norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l'attuazione delle parti pertinenti della [CLM 2006](#), Convenzione del lavoro marittimo [ratificata dall'Italia nell'ottobre 2013](#).

Controllo della conformità, personale responsabile del controllo di conformità, reclami a bordo. La direttiva ha come obiettivo immediato quello "di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad accertare le **condizioni di vita e di lavoro a bordo**, con l'attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave".

Diporto e moto d'acqua

Ancora per quanto riguarda il mare, è stato approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante l'attuazione della [direttiva 2013/53/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la [direttiva 94/25/CE](#).

Si tratta di un decreto che stabilisce i requisiti per i quali i prodotti potranno ottenere la marcatura Ce, e saranno gli unici prodotti che potranno circolare nell'Unione.

Fonte Quotidiano Sicurezza

Info: [Consiglio dei Ministri 13 novembre 2015](#) -

REGIONE FRIULI, NORME SICUREZZA LAVORI IN QUOTA E PREVENZIONE CADUTE DALL'ALTO

Sicurezza lavori in quota e cadute dall'alto. Approvate dalla Regione Friuli con Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 le **Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.**

Le norme, approvate in attuazione del Testo unico sicurezza lavoro Dlgs 81/08, sono state pubblicate sul [Bur delle Regione il 21 ottobre 2015](#) ed entreranno in vigore a sei mesi da quella data. Come si evince all'interno di una [nota pubblicata dalla Regione l'11 novembre](#), la fase applicativa della legge **sarà anticipata da una campagna informativa** rivolta ai cittadini, alle imprese e agli enti coinvolti.

Fonte Regione Friuli VG

Info: [Regione Friuli norme sicurezza lavori in quota](#)

DIRETTIVA 2013/35/UE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI: PUBBLICATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA LA GUIDA PRATICA NON VINCOLANTE

La Commissione Europea ha pubblicato una Guida Pratica non vincolante al fine di agevolare l'attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici.

La direttiva 2013/35/UE che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1° luglio 2016, prevede infatti all'Articolo 14 che la Commissione metta a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima della data di recepimento (1 luglio 2016), al fine di agevolare l'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. La guida si compone di tre volumi ed al momento è disponibile solo in lingua inglese: la traduzione nelle altre lingue degli stati membri è previsto che verrà pubblicata dalla Commissione Europea entro il mese di dicembre.

Fonte [Articolo tratto dal sito www.portaleagentifisici.it]

Vai alla documentazione disponibile nel sito del PAF (Portale Agenti Fisici)

DA AMBIENTE E LAVORO:

- G.U. UE: Decisione di Esecuzione 2015/2181 della Commissione relativa alla norma EN 795:2012 "**Equipaggiamento personale anticaduta-dispositivi di ancoraggio**"
- G.U. UE: Direttive 2015/2115, 2015/2116 e 2015/2117 del 23 novembre 2015 - **Valori limite specifici per prodotti chimici utilizzati nei giocattoli**
- G.U. UE: sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle **autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del REACH**
- UNI: rapporto tecnico nazionale UNI/TR 11607, **protezione attiva contro gli incendi**
- UNI: specifica tecnica UNI CEI ISO/IEC TS 17021-6, **valutazione della conformità**
- G.U.: Decreto 2 ottobre 2015 - **Riconoscimento associazioni legittimate ad agire in difesa delle persone con disabilità**
- G.U.: Decreto 20 ottobre 2015 - **Finanziamento programma di monitoraggio nel settore fitosanitario**
- G.U.: Decreto 30 ottobre 2015 - **Nomina del dirigente delegato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza nel settore degli idrocarburi**
- G.U.: Legge Regionale Emilia-Romagna - Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, **della riduzione dei rifiuti, del riuso, della raccolta differenziata**
- Regione Lazio: **adottato il numero unico per le emergenze**

INAIL E POLIZIA DI STATO, INTESA PER PREVENZIONE INCIDENTI IN ITINERE

Tutela dei lavoratori, cultura della prevenzione, prevenzione degli incidenti *in itinere*. Questi i temi del nuovo protocollo d'intesa siglato da Inail e Polizia di Stato lo scorso 19 novembre a Roma, protocollo per attività di vigilanza, sensibilizzazione informazione.

L'intesa è stata siglata dal Capo della Polizia Alessandro Pansa e dal presidente Inail Massimo De Felice. Prevede attività sinergiche volte alla riduzione degli incidenti stradali

e alla sensibilizzazione dei **conducenti professionali**. Un programma d'azione triennale, con iniziative centrali e territoriali, che verrà seguito da un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio.

74.444 sono le denunce registrate da Inail per infortuni *in itinere* da gennaio 2015 a ottobre 2015. “Di queste, 48.858 (oltre il 65%) riferite a incidenti avvenuti con mezzo di trasporto, di cui 197 con esito mortale”.

Fonte *Quotidiano Sicurezza.it*

Info: [incidenti stradali sul lavoro, intesa Inail e Polizia di Stato](#)

DOCUMENTAZIONE

LE IMPRESE DEL SETTORE AUTOMOTIVE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE A LIVELLO DI ERGONOMIA DEL LAVORO

I disturbi muscoloscheletrici sono la patologia dominante nel settore metallurgico: sono numerosi i dibattiti, ad alto livello, sugli effetti di queste patologie a livello economico, sui costi sostenuti dal sistema sociale, sull'impatto che hanno sulla produttività del lavoro.

L'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES) ha pubblicato un interessante documento dedicato alle imprese del settore automobilistico, dal titolo "Le imprese del settore automotive in Europa: la situazione a livello di ergonomia del lavoro".

Fonte *Necsi.it*

Le imprese del settore automotive in Europa.pdf

SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E PREVENZIONE RISCHI, CONCORSO MIUR #LAMIASCUOLASICURA

Pubblicato dal Ministero dell'Istruzione un concorso di idee dedicato a scuole e studenti per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione sulla **sicurezza degli edifici scolastici e sulla prevenzione dei rischi**.

Il concorso è sostenuto da un finanziamento di 200mila euro e premierà loghi, spot, pagine web, cortometraggi e applicazioni che affronteranno piani e programmi di edilizia scolastica, sicurezza, la "[Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole](#)".

Potranno partecipare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado o le proprie reti. Termine ultimo per l'invio delle proposte è il **7 dicembre 2015**.

Il 6 novembre, poco prima del bando appena citato, lo stesso Miur ha pubblicato un altro avviso pubblico, in questo caso dedicato alla valorizzazione e al recupero degli ambienti scolastici. Dedicato a progetti "per riqualificare, abbellire, valorizzare gli ambienti scolastici, insediando laboratori permanenti che ospitino iniziative che stimolino la creatività degli studenti, favoriscano le esigenze degli istituti e li rendano maggiormente aperti al territorio e in grado di favorire processi di integrazione e multiculturalismo. In breve, un bando per **scuole più accoglienti**".

A disposizioni 1 milione di euro, e per ogni progetto potrà essere erogato un contributo massimo di 50mila euro. Anche qui potranno partecipare le scuole statali di ogni ordine e grado.

Fonte *Quotidiano Sicurezza*

Scadenza 12 dicembre 2015. Info: [#lamiascuolaccogliente](#)

PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, GUIDA INAIL SE FUMO... SE SMETTO

Se fumo...se smetto. Questo il titolo del pieghevole realizzato da Inail per la promozione della salute nei luoghi di lavoro dedicato ai fumatori e quanto possa essere salutare smettere di fumare. Il pieghevole affianca il precedente volume Inail [La gestione del fumo](#)

di tabacco in azienda, un volume che riportava indicazioni per datori di lavoro, medici competenti e Rspg.

Che ci guadagno a smettere? L'opuscolo descrive innanzitutto i vantaggi che si otterrebbero smettendo di fumare, vantaggi per la salute ma anche economici. Eccone alcuni: dopo 20 minuti senza fumare si normalizza la pressione arteriosa e le pulsazioni; dopo 48 ore scompare la nicotina dall'organismo e migliorano sapori e odori; dopo 3-9 mesi diminuiscono tosse e affanno; dopo 5-10 anni è dimezzato il rischio di malattie.

Ecco invece i costi. Con una pacchetto al giorno si spende in tre giorni l'equivalente di una pizza, in 20 giorni un pieno di benzina, in 1 anno una vacanza di 15 giorni più piccoli viaggi.

Sostanze. Oltre a queste indicazioni la guida riporta anche dati sanitari medici, scientifici. Cosa contiene il fumo di sigaretta oltre alla nicotina? 4000 sostanze, tra le quali monossido di carbonio, ammoniaca, acetone.

Info: [Inail, Se fumo... se smetto](#)

ELABORAZIONE PACCHETTI FORMATIVI IN SICUREZZA: INDIRIZZI INAIL

*L'INAIL con **Deliberazione INAIL-CV n.17 del 10 novembre** ha messo a disposizione alcune Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed individuazione delle modalità per i bandi di erogazione della formazione.*

L'atto è stato preparato dalla **Commissione Prevenzione e Ricerca del CIV Inail** e rientra nell'ambito delle azioni strategiche di sostegno alla prevenzione nei luoghi di lavoro attuate dall'INAIL (che si esplicano attraverso misure di **sostegno economico** (Bandi ISI e FIPIT), **primarietà contributiva** (OT24) e **attività di formazione**: su quest'ultima INAIL ha finalmente redatto le sue linee di indirizzo riformulando il processo di progettazione ed erogazione, ripensando strategia, metodi ed obiettivi.

Si sottolinea nelle premesse del Documento, che è necessario passare alla fase "*strutturata*" in modo che l'Istituto - utilizzando la qualificata disponibilità di **specialisti multidisciplinari** - sia in grado di incrementare la propria capacità progettuale e rivolgere i propri interventi a soggetti abilitati, pubblici e privati, che a loro volta potranno diffondere i progetti formativi elaborati dall'Inail a una platea di fruitori numericamente significativa. I soggetti destinatari dei pacchetti formativi e/o di aggiornamenti tematici saranno quelli che la norma indica quali **attori della prevenzione nei luoghi di lavoro** con particolare attenzione agli RLS (nella loro articolazione di aziendali, territoriali e di sito) e RSPP, nonché ai Medici Competenti ed ai Datori di Lavoro.

Per gli **RSPP e i Medici Competenti**, per i quali la formazione di base ha già un contenuto abbastanza approfondito, si dovrà implementare l'area tematica relativa alle "*politiche INAIL di sostegno alla prevenzione*", mentre per i Datori di Lavoro risulterà utile la diffusione di aggiornamenti tematici sopra menzionati. L'entità delle risorse messe a disposizione dall'INAIL per tale attività formativa, per l'anno 2015, è pari ad euro 10.972.620, così come definita dalla **Relazione Programmatica 2015-2017**.

Le modalità di erogazione seguiranno tale percorso:

- a) individuare i **soggetti erogatori**: tali soggetti saranno sia quelli previsti dal d.lgs. 81 del 2008 sia quelli accreditati a livello nazionale e regionale;
- b) progettare le **modalità per la richiesta e l'erogazione** dei contributi ai soggetti erogatori, privilegiando le migliori prassi adottate a livello nazionale e regionale;
- c) progettare le modalità per **garantire la partecipazione** e per **monitorare i risultati** della formazione attraverso adeguati sistemi di valutazione.

Riferimenti normativi:

Deliberazione INAIL-CIV n. 17 del 10 novembre 2015

Linee di indirizzo per la progettazione di pacchetti formativi ed individuazione delle modalità per i bandi di erogazione della formazione ai soggetti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

INAIL: ONLINE IL SECONDO VOLUME DELLA CONTARP SUL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI AMBULATORI PRIME CURE

Il secondo volume contiene schede tecniche, tabelle e grafici per conoscere da vicino questo tipo di rischio e la possibile contaminazione microbiologica, con approfondimenti sullo stato dell'aria, il tipo di locale, le persone che lo frequentano e le attività di lavoro che vi si svolgono. Gli autori presentano, in particolare, i risultati dell'applicazione della metodologia integrata delineata nel primo volume del 2013, che è stata sperimentata in otto sedi Inail provviste di ambulatori Prime Cure e distribuite su tutto il territorio nazionale. I ricercatori della Contarp, oltre a raccogliere dati, informazioni e ad analizzare le procedure di lavoro, hanno somministrato al personale sanitario e amministrativo un questionario utile all'analisi della percezione dei rischi.

“L'analisi dei questionari sulla percezione dei rischi – precisa Daniela Sarto, curatrice della pubblicazione insieme a Raffaella Giovinazzo – ha evidenziato, nel complesso, un certo grado di soddisfazione del personale. L'esigenza più sentita è legata al miglioramento delle condizioni di pulizia e confortevolezza dell'ambiente e dei ritmi e carichi di lavoro. Bisogna però stare attenti, perché dopo il rischio elettrico, quello biologico compare al secondo posto tra i pericoli più percepiti nell'ambiente lavorativo, alla pari con lo stress lavoro-correlato, denotando un'elevata sensibilità nei confronti di questo tema sia da parte del personale sanitario che di quello amministrativo”.

In media nel periodo 2001-2011 negli ambulatori Prime Cure Inail sono stati registrati 2-3 infortuni all'anno, la maggior parte dei quali ha interessato il personale dell'area medica e ha avuto luogo in itinere. *“Il 12% del totale degli incidenti – precisa Sarto – è risultato invece a potenziale rischio biologico, con la dinamica ‘classica’ degli ambienti sanitari – schizzi di sangue, ferite da taglio con bisturi – a carico soprattutto di infermieri e medici chirurghi”.* *“Abbiamo voluto accompagnare il valutatore passo passo nell'applicazione della metodologia proposta e fornire un esempio di quelle che possono essere le ricadute positive – aggiunge Giovinazzo – Al momento le indicazioni disponibili sono riferibili principalmente a realtà ospedaliere e non c'è omogeneità nell'utilizzo delle linee guida, delle buone prassi, delle indicazioni operative reperibili in letteratura sull'argomento. La mancanza di uno standard genera, di conseguenza, notevoli difformità di valutazione e gestione del rischio biologico e non consente la comparabilità dei risultati ottenuti”.*

Fonte: INAIL

È ARRIVATO IL NUOVO SITO DI NAPO!

Il sito web di Napo è stato sottoposto a una completa trasformazione. **La nuova versione, più accessibile e facile da utilizzare, si presenta in una veste molto accattivante e ha interessanti funzionalità aggiuntive.**

Ad esempio, è ora disponibile per tablet e dispositivi mobili e rende così possibile consultare per ogni esigenza i materiali relativi a Napo anche quando si è in movimento.

Guardare i filmati senza parole di Napo sulla salute e sicurezza sul lavoro, conoscere l'iniziativa Napo per gli insegnanti o semplicemente avere informazioni sulla storia di Napo o sul consorzio Napo: sul nuovo sito è possibile trovare in maniera semplice e veloce tutto ciò di cui si ha bisogno. Inoltre, in una nuova sezione dedicata alle domande frequenti si possono ottenere risposte ai quesiti relativi ai diritti e alle autorizzazioni o su come usare Napo nel modo migliore.

Fonte: [Articolo tratto dal sito osha.europa.eu]

Scopri il nuovo sito di Napo

GUIDA INAIL SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI A CIELO APERTO: COSA SONO, QUALI SONO LE TIPOLOGIE E COME SCEGLIERLI

Il rischio a cui sono sottoposti i lavoratori che operano nelle attività di scavo è elevatissimo: al fine di prevenire il rischio, nei cantieri temporanei e mobili si utilizzano particolari sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto.

Fonte Biblus.net

Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

SENTENZE

DA OLYMPUSLA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ PER OMESSA APPLICAZIONE DEL DVR

La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna, per il delitto di cui all'art. 589 c.p., per omicidio colposo in danno di un dipendente dell'azienda, il responsabile per la sicurezza in quanto aveva "contribuito a cagionare" l'investimento di un pedone mentre si trovava sul piazzale di carico e scarico dell'azienda. In particolare il responsabile della sicurezza non aver provveduto a predisporre nel piazzale, passaggi di larghezza sufficiente e delimitati da strisce al fine di permettere il transito dei pedoni senza incorrere nello specifico rischio di investimento, pur avendo redatto il documento di valutazione dei rischi con l'evidenziazione del rischio specifico di investimento. La mancata adozione delle misure erano ancor più necessarie, si legge nel dispositivo della Corte d'Appello, tenuto conto che, nelle operazioni di carico e scarico erano impegnate anche aziende sub appaltatrici che non avevano alcuna conoscenza dei rischi connessi alla circolazione nel piazzale. Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando "la erronea applicazione della legge da parte del giudice di merito che non aveva rilevato, fra l'altro, che "la causa assorbente dell'incidente andava identificata nella condotta gravemente negligente del conducente dell'autoarticolato, il quale: 1) aveva effettuato una retromarcia in spregio alle specifiche cautele previste dalle norme sulla circolazione stradale", 2) non aveva valutato che la persona investita non era un pedone, ma un autista appena sceso dal suo mezzo e che si trovava vicino ad esso".

La Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44793 ha rigettato il ricorso.

Richiamata la precedente giurisprudenza, ritiene che "in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo". Ribadisce la Cassazione "che ai fini dell'affermazione della responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. Tale rischio può anche consistere nella negligenza altrui quando, come nel fatto oggetto di ricorso, le misure di sicurezza siano preordinate proprio ad evitare incidenti per la disattenzione dei conducenti di mezzi, dei pedoni o di entrambi".

L'imputato, in quanto responsabile per la sicurezza e delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione, pur essendo consapevole del pericolo di "investimento" nel piazzale aziendale, tanto da averlo inserito nel documento di valutazione dei rischi* a) **non si è attivato per predisporre** una segnaletica orizzontale ed una cartellonistica che indicasse con chiarezza i passaggi per i pedoni, a distanza di sicurezza dal traffico veicolare; b) **non si è attivato per controllare** il rispetto delle misure di prevenzione e quindi la sicurezza delle manovre.

"È di tutta evidenza, chiude la Cassazione, che la regolazione ed il controllo del traffico veicolare e pedonale, a fronte della commistione senza regole nel piazzale tra pedoni e mezzi in movimento, avrebbe evitato l'evento".

* In violazione dell' art. 8 del [Dpr 547/1955](#) e dell' [art. 65 della 626/94](#), in vigore all'epoca del fatto.

Info: [Olympus, sentenza Cassazione Penale 9 novembre 2015 n.44793](#)

CADUTE DALL'ALTO, IL CODICE CIVILE ANCOR PRIMA DELLE DISPOSIZIONI AD HOC

Respinto dalla Cassazione il ricorso di un datore di lavoro in campo edilizio, condannato in appello per reato ex artt. 113 e 589 del Codice penale in relazione all'art. 2087 del Codice per aver cagionato la morte di un dipendente permettendo allo stesso di eseguire dei lavori

in piedi su una trave posta a 1,47 m. **di altezza dal piano-solaio** e su una trave larga solo 0,30 m., tale da non garantire spostamenti o movimenti agevoli... **omettendo misure di prevenzione** di scivolamento caduta del lavoratore.

Nel ricorso il datore di lavoro si è difeso sostenendo la circostanza che il lavoro era stato svolto ad altezza inferiore a 2 m.*.

La Cassazione, **sentenza n. 46979, depositata il 26 novembre 2015**, ha respinto il ricorso del datore di lavoro sostenendo la sua colpevolezza per violazione delle “regole cautelari” di cui all’art. 11, c. 7. lett. d) del Dpr 547/1955**.

E perché, continua la sentenza, ancor prima delle disposizioni (appena riferite sopra, *Ndr*) con applicazione allo specifico fatto contestato (esecuzione lavori ad altezza dal suolo-adozione misure antiscivolo e anticaduta), la responsabilità del datore di lavoro per omissione di misure generali di sicurezza, viene chiamata in causa **dall’art. 2087 del Codice civile*****.

* Per l’art. 16 del Dpr 164/1956, successivamente ribadito dall’art. 107 del TU 81/08, nessun obbligo di impalcature di protezione-prevenzione.

** “Quando i lavoratori occupano posi di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri; c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente d) non possono scivolare o cadere”.

*** “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (Codice Civile, libro quinto – Del lavoro, Titolo II – Del lavoro nell’impresa, Capo I – Dell’impresa in generale, Sezione I – Dell’imprenditore).

Fonte *Quotidiano sicurezza.it*

Info: [Olympus, sentenza Cassazione 26 novembre 2016 n.46979](#)

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DI STABILIMENTO IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

Un dipendente si era infortunato mentre azionava un trapano a colonna privo dello schermo di protezione. Al direttore dello stabilimento in cui si era verificato l’infortunio è stato contestato di aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere.

L’episodio è stato portato in Cassazione (**Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233**) che rileva il fatto che l’infortunio fu determinato da una manovra del lavoratore che si rese possibile solo e in quanto il trapano a colonna sul quale era stato fatto lavorare, era sprovvisto di adeguata protezione che consentisse all’operaio stesso di non venire in contatto con le parti in movimento della macchina.

Il direttore di stabilimento sostiene che la sentenza dallo stesso impugnata sarebbe pervenuta alla sua condanna per un fatto diverso da quello in contestazione (l’aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee).

La Cassazione, precisato che, “a prescindere dalla circostanza che non è stato chiarito con sufficiente certezza se i dispositivi di sicurezza, pure in ipotesi acquistati dalla società, fossero stati debitamente e correttamente installati”, osservato che la violazione della disposizione che prevede l’apposizione di una protezione atta ad evitare il contatto delle mani del lavoratore con gli organi della macchina in movimento, “è ravvisabile sia nell’ipotesi in cui lo schermo o altro meccanismo di protezione non sia mai stato apposto, come in quella in cui sia stata successivamente rimossa”.

Quanto alla **posizione di garanzia del ricorrente**, la sentenza, osservato che dal capo di imputazione risulta che lo stesso rivestiva la qualifica di “**direttore di stabilimento**”, e che è quindi sufficiente affermare che, come si legge in altra circostanza* “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della

posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti”.

E se all'imputato “ in ragione della qualifica funzionale rivestita, non potevano farsi carico scelte gestionali generali rimesse al datore di lavoro, era peraltro del tutto pacifico che allo stesso, attesa la posizione apicale ricoperta nell'organigramma dello stabilimento, faceva capo **una ben precisa e netta posizione di garanzia** in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti in servizio nello stabilimento**.

È corretta, conclude la Cassazione l'indicazione della Corte di merito contestata dal ricorrente, in ordine alle regole cui si sarebbe dovuto attenere l'imputato nel ruolo di dirigente con funzioni di direttore dello stabilimento, sul rilievo specifico della mancata adozione di misure organizzative ed integrative di controllo e di vigilanza (demandate a colui che rivestiva un ruolo apicale nello stabilimento e quindi del tutto differenti da quelle di ordine esecutivo rientranti invece nelle mansioni del capo squadra o del semplice preposto) finalizzate ad evitare il pericolo del verificarsi di infortuni quale quello di cui è causa”.

Fonte Quotidiano Sicurezza

* In particolare sez. IV, [n. 41981 del 07/02/2012](#).

** Richiama le precedenti sentenze , Sez. 4 n. 6277/2007 e Sez. 4 n. 19712/ 2009.

INFORTUNIO SUL LAVORO DI UN INSEGNANTE IN ITINERE

Infortunio in itinere. Analisi sentenza Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2015, n. 21400.

Il Tribunale del lavoro di P., in accoglimento della domanda di un insegnante di scuola media presso condannò l'Inail al pagamento in suo favore dell'indennità per inabilità temporanea per 108 gg. a seguito dell'infornuto subito *in itinere*.

L'appello proposto dall'Inail contro la decisione è stato accolto rigettando la domanda dell'insegnante. Nell'ulteriore grado di appello la **Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2015, n. 21400** ha respinto il ricorso dopo aver preso atto che il ricorrente non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso e quindi non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui **all'art. 4 TU n. 1124/1965***.

Il TU del 1965 **limita la tutela assicurativa** “alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche compiute manualmente con l'uso eventuale di materiale e/o attrezzature... l'infornuto indennizzabile è quindi esclusivamente quello collegato al rischio particolare al quale l'insegnante si trovi esposto quando svolge tale tipo di attività didattica – collegato con nesso di causalità allo svolgimento delle indicate operazioni”.

Peraltro il ricorrente nell'affidarsi alla Corte d'Appello:

- non aveva dimostrato in concreto il tipo di attività svolta presso l'Istituto ove operava e quindi;
- non aveva dimostrato di avere effettuato esperienze tecnico- scientifiche ed esercitazioni pratiche riportabili alla previsioni di cui all'art. 4 T.U. n. 1124/1965.

La Cassazione ha richiamato la costante giurisprudenza che limita nel senso esposto sopra, la copertura assicurativa degli insegnanti.

Per il limite posto dal TU “non trova tutela l'attività di docenza ed a fortiori l'indennizzo degli effetti di un evento riconnesso ad un rischio generico come quello della circolazione degli autoveicoli, a cui è esposta la generalità dei cittadini, anche se collegato all'attività lavorativa.”

* *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Capo III, Le persone assicurate.*

Fonte: Quotidiano Sicurezza

Info: sentenza Cassazione Civile n.21400 21 ottobre 2015 -

QUESITI

VISITA MEDICA EX ART. 41 E SU QUELLA DEGLI AMBIENTI EX ART. 25 DEL DLGS N. 81/08

Una delle istanze di interpello ([novembre 2015](#)) è stato chiesto il parere della Commissione in merito a due quesiti.

1. Ai sensi dell'art. 41, c.1, lett. b) del D.lgs. n.81/08 il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo".

Fatto riferimento al testo del c. 1, secondo cui la richiesta va fatta: a) "nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) "qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi"; la Commissione rileva che il c. 2, lett. c dello stesso art. 41 sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la "visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".

2. **Obbligo, per il medico competente, di visitare gli ambienti di lavoro.**

La Commissione, richiamato l'art. 25, c.1, lett. 1) del D.lgs. n.81/08* e considerato che l'obbligo a carico del MC è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba **essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza** per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione "alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro".

Prevede che tali ambienti siano visitati "almeno una volta all'anno o a cadenza diversa", stabilita dallo stesso medico competente "in base alla valutazione dei rischi" e che l'eventuale indicazione di una "periodicità diversa dall'annuale" debba "essere comunicata al datore di lavoro affini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi".

Fonte Quotidiano Sicurezza

Info: [interpello novembre 2015 sorveglianza sanitarie e medico competente](#)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI CON VOUCHER

Il Voucher Lavoro è sottoposto a sorveglianza sanitaria, se esposto ad un rischio normato, da parte dell'azienda utilizzatrice. La specifica arriva dall'art. 20 del D.Lgs n. 151/2015.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»

[Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre](#)

[disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183](#)

In merito alla validità della sorveglianza sanitaria in relazione ai ripetuti accessi al lavoro dello stesso lavoratore nella stessa azienda, ci viene in aiuto un [vecchio interpello](#) che chiarisce che il lavoratore non debba essere nuovamente rivisitato ogni volta ma che l'idoneità ha validità annuale. Rimane tuttavia l'obbligo, alla cessazione del rapporto di lavoro di consegna di copia della documentazione sanitaria (cartella sanitaria e di rischio) al lavoratore.

[Commissione per gli interpelli - Interpello n. 8/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Prot. 37/0018671/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.](#) **Dott. Cristiano Ravalli -**

Fonte: medicocompetente.blogspot.it

SONO RLS IN UN'AZIENDA CON PIU' DI 15 LAVORATORI; IL DATORE DI LAVORO E' OBBLIGATO AD EFFETTUARE LA RIUNIONE PERIODICA?

Si. Secondo quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008 Art. 35, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve indire **almeno** una volta all'anno la riunione periodica. La mancata convocazione è sanzionata dall'Art. 55 - comma 5 - Sanzione amministrativa pecuniaria - da €2.192,00 a €7233,60;

Per la mancata redazione del verbale della riunione periodica Art. 55 - comma 5 Sanzione amministrativa pecuniaria da €548,00 a €1.972,80.

SEGNALETICA ORIZZONTALE: COME REALIZZARLA?

fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.*

Risponde l'Ing. Lucio Fattori, Ingegnere, RSPP e consulente

Il Quesito

All'interno di capannoni industriali di proprietà privata, la **segnaletica orizzontale** che regola il traffico di mezzi di lavoro (principalmente carrelli elevatori) e di pedoni deve rispettare i requisiti del codice della strada o può essere a discrezione del Datore di Lavoro? Si può in altre parole adottare uno standard comune ad altri stabilimenti europei così come richiesto da una casa madre o esiste una specifica norma italiana che ne definisce le modalità di realizzazione? Nello specifico anziché prevedere gli attraversamenti pedonali zebraati si vogliono realizzare gli stessi più larghi e di colore pieno giallo con delle strisce intermitteni verdi.

Secondo l'Esperto

Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel **D.Lgs. n. 81/08** sono disciplinati dal **Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro"**.

L'Art. 161 - Campo di applicazione riporta:

1. Il presente Titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
3. Si evince quindi che il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può **escludere** quanto prescritto per la definizione della **segnaletica orizzontale aziendale** dagli obblighi del **Codice della Strada** e dai relativi regolamenti di attuazione. Si tenga presente che il Codice della Strada regola la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale. Nel caso della segnaletica aziendale invece i lavoratori operano

su **spazi definiti** e il significato della segnaletica può essere chiarito e illustrato per esempio nel corso di **incontri informativi o formativi aziendali**.

L'Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro evidenzia:

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII .

Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare **soluzioni di comprovata validità** oppure, "*se del caso*", fare riferimento alla **legislazione vigente** per la regolazione del traffico stradale.

Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi **tre strumenti**:

1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.

L'Allegato citato, dal titolo "*Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione*" riporta:

2. Segnalazione delle vie di circolazione

2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.

2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

Queste le indicazioni contenute nell'Allegato, che come si può notare sono abbastanza sintetiche e poco prescrittive e meritano quindi di essere sviluppate con ulteriori miglioramenti.

La soluzione proposta dal lettore di utilizzare un **unico "codice"** in tutte le sedi aziendali, anche estere, può rivelarsi valida per garantire che i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui si trovino, condividano la comprensione del segnale.

In conclusione si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La **consultazione di norme di buona tecnica**, anche straniera, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.



ITAL

<http://www.ital-uil.it/>

PATRONATI: APPELLO ALLA PRESIDENTE DELLA CAMERA LAURA BOLDRINI

Legge di stabilità: Acli, Inas, Inca, Ital chiedono un incontro urgente alla Presidente della Camera, Laura Boldrini.

Dopo le firme, i cittadini ci mettono la faccia contro i tagli ai patronati

In questi giorni la Camera dei Deputati è chiamata a esaminare la legge di stabilità, che all'art. 1 comma 344, taglia di 28 milioni di euro il Fondo Patronati e riduce sia l'aliquota contributiva che lo alimenta, sia l'acconto sull'attività già realizzata. Si tratta di una misura che, se approvata, metterebbe in ginocchio l'esistenza dei Patronati che scontano già il taglio strutturale di 35 milioni dello scorso anno, arrivando a registrare, dal 2015 in poi, un totale annuo di riduzione di risorse di 63 milioni di euro.

Per questa ragione, i patronati aderenti al Ce.pa (Acli, Inas, Inca, Ital) hanno chiesto alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, un incontro urgente da svolgersi prima che la manovra finanziaria sia licenziata dal Parlamento, con la richiesta di fare le dovute pressioni affinché sia cancellata la norma sui tagli ai patronati, unica alternativa per consentire a questi istituti di poter continuare la loro attività di tutela gratuita nei confronti dei cittadini, soprattutto i più bisognosi.

“Pur avendo apprezzato il maxiemendamento – si legge nella lettera indirizzata alla Presidente Boldrini - approvato al Senato della Repubblica, con il quale è stato ridotto il taglio di 48 milioni di euro originariamente previsto nella prima stesura della legge di Stabilità, restiamo profondamente preoccupati.”

“Dovremmo affrontare – precisano nella nota i patronati Ce.Pa - una dolorosa riduzione del personale che con impegno e passione ogni giorno lavora a contatto con tutti i cittadini italiani e immigrati che vivono nel nostro paese o all'estero. Il provvedimento, allo stato attuale, comporterebbe la chiusura di molti dei nostri sportelli e i cittadini sarebbero quindi lasciati in balia del mercato privato dei consulenti, con l'aggravante di dover pagare per ottenere prestazioni previdenziali e socio-assistenziali cui hanno diritto.”

Uno scenario contro il quale, precisa il Ce.Pa, “Continuiamo a ricevere significativi attestati di solidarietà non solo da parte di deputati e senatori, ma anche degli Enti previdenziali (Inps e Inail), che hanno ripetutamente sottolineato come la riduzione delle risorse per noi metta in pericolo il loro stesso funzionamento”.

“Solo lo scorso anno un milione e 182.413 mila persone hanno firmato una petizione chiedendo al Parlamento di cancellare del tutto una norma ingiusta che ha già rischiato di mettere una pietra tombale sul diritto alla tutela gratuita. Quest'anno i cittadini hanno deciso di ribadire il proprio “NO ai tagli ai patronati” mettendoci la faccia, sostenendo con un Selfie la Campagna promossa dai Patronati d'Italia (Acli, Inas, Inca e Ital) “#xidiritti #iocimettolafaccia”.

Ogni giorno sono centinaia le foto che raccogliamo dalla rete, con messaggi di solidarietà e appelli rivolti al governo e al Parlamento affinché non sia cancellata la tutela solidaristica e universale gratuita che attualmente offrono i patronati. (Ce.Pa - 1 dicembre 2015)

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

Numero verde 800 085303



COLLABORIAMO

Di Guido Bianchini

INFORTUNI A SCUOLA NELL'ERA DELLE LIM E DEI REGISTRI ELETTRONICI

Si vuole raccontare una storia riguardante le L.I.M (Lavagna Interattiva Multimediale) e i registri elettronici

L'episodio è accaduto alla fine di novembre 2014. Una docente mentre esce da una classe, per entrare, nel cambio di ora, in un'altra sua classe, scendendo le scale scivolose (forse non a norma), cade a terra, ruzzolando giù per un'intera rampa.

L'insegnante ha avuto solo qualche contusione, una grande paura. La diagnosi è riposo e cure per una settimana.

La scuola, come di rito, apre la pratica d'infortunio sul lavoro ovvero la denuncia di sinistro con allegata la relazione dell'accaduto e il referto medico del pronto soccorso.

L'Inail, rigetta l'istanza della docente, con la motivazione che la stessa insegna storia e filosofia, e quindi, non facendo uso continuativo di macchine elettriche o di laboratori techno-scientifici, **non** sarebbe assicurata.

La motivazione dell'Istituto fa riferimento alla circolare 31 marzo 2003 nella quale è stato specificato che non tutti gli insegnanti hanno tutela assicurativa da parte dell'Inail.

Infatti sono solo assicurati i quei docenti, ma non si specifica nessuna classe di concorso, che per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

La docente in questione non utilizzando queste macchine in modo continuativo, **non** ha diritto, secondo l'Inail, alla copertura assicurativa per l'infortunio causato dalla caduta dalle scale.

Si vuole ricordare che sono state introdotte in quasi tutte le aule del nostro Paese, le lavagne LIM e pc collegato a internet per la compilazione del registro elettronico on line.

È urgente una chiarificazione da parte del MIUR al fine di evitare situazioni come quella narrata che rischiano di ripetersi.

Inoltre se le scale non sono a norma (cosa che dovrebbe risultare dal Documento di Valutazione del rischio ed essere stigmatizzata nella riunione periodica annuale) chi è il responsabile? Che cosa aveva segnalato l'RLSPP al Direttore dell'Istituto? Chi paga il danno e gli effetti?



Ci rivedremo a **GENNAIO 2016**
BUONE FESTE E SERENITA'
A TUTTI GLI RLS/RLST 😊

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked in

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute